

## **Tributi erariali indiretti - imposta di successione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2025 del 22/05/1975**

Valutazione della base imponibile - debiti: detraibilità - giustificazione - in genere - modalità di prova - debiti cambiari - annotazione sui libri di commercio del giratario per l'incasso - insufficienza.

In tema di imposte di successione, la prova delle passività deducibili dall'asse ereditario deve essere data in uno dei modi consentiti dall'art 45 RD 30 dicembre 1923 n 3270, senza la possibilità di far ricorso ad accertamenti sostitutivi. Per i debiti cambiari, la loro esistenza, al momento della morte, può provarsi quando siano annotati nei libri di commercio del debitore o del creditore, e tale annotazione non può essere sostituita da quella nei libri di commercio del giratario per l'incasso, che non può identificarsi col creditore, ma di quest'ultimo e solo un mandatario. ( V 2749/73, mass n 366276).\*

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2025 del 22/05/1975